

TI_GERICHTE 36.2024.10 vom 31. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2024.10_d20211231

FR: TI_GERICHTE 36.2024.10 du 31 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 36.2024.10 del 31 dicembre 2021

Regeste

Istanza di revisione di decisione di rifiuto sussidio di cassa malati. Presupposti per ottenere la revisione. Effetti della revisione: quando il cambiamento è stato annunciato, ma al più presto dal mese in cui avviene. Qui: il cambiamento è avvenuto a 12.2022, ma avviso a 06.2023. No revisione

Erwägungen

E. 1

cpv. 2 lett. c LAMal, secondo cui " le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) ... non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66 ", alla procedura in esame non sono applicabili le norme della LPGA. 2.3. Va poi rilevato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b). Nel caso in esame, oggetto della decisione su reclamo del 5 febbraio 2024 impugnata dal ricorrente è l'irricevibilità della sua istanza di revisione della decisione con cui il 31 dicembre 2021 la Cassa cantonale di compensazione - Servizio sussidi assicurazione malattia ha respinto la richiesta di riduzione di premio LAMal per l'anno 2022 perché " il reddito disponibile di riferimento (...) non consente la concessione del diritto alla RIPAM. ". Ne discende che le contestazioni del ricorrente relative ad altri oggetti, quali il rimborso delle spese di mora, delle spese esecutive e delle spese amministrative che la sua Cassa malati gli ha addebitato per il mancato pagamento di vari premi dell'assicurazione malattia obbligatoria e le conseguenti procedure esecutive aperte nei suoi confronti, oltre alla richiesta di aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti dei funzionari della Cassa di compensazione - a cui comunque il TCA non potrebbe dare seguito non essendo autorità di vigilanza sull'operato delle Casse di compensazione -, non essendo oggetto della decisione su reclamo impugnata, sono pertanto irricevibili. nel merito 2.4. Oggetto del contendere è il quesito a sapere se, correttamente, l'amministrazione ha negato il sussistere degli estremi per riesaminare la sua decisione del 31 dicembre 2021 di rifiuto della concessione della riduzione di premio LAMal per l'anno 2022. 2.5. Nel caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha infatti emanato il 31 dicembre 2021 la

decisione relativa alla domanda di riduzione dei premi dell'assicurato per l'anno seguente, che è cresciuta incontestata in giudicato e quindi è divenuta definitiva. Con lettera del 14 giugno 2023 prima e del 29 novembre 2023 poi - e non solo in quest'ultima occasione, come ritenuto con la decisione del 22 dicembre 2023 -, l'interessato ha domandato alla Cassa il riesame della decisione negativa del 31 dicembre 2021, lamentando di non avere più alcuna entrata dal dicembre 2022, avendo terminato il diritto alle indennità di disoccupazione. Con decisione del 22 dicembre 2023 la Cassa di compensazione ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione, a motivo che le è pervenuta il 29 novembre 2023 e quindi " fuori dall'anno di competenza " e con decisione su reclamo del 5 febbraio 2024 ha respinto il reclamo dell'istante contro l'irricevibilità delle sue richieste di revisione, ovvero sia quella pervenutale il 15 giugno 2023 sia la successiva del 30 novembre 2023.

2.6. Il tema della revisione di una decisione dell'amministrazione resa in ambito della riduzione dei premi è disciplinato dal Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (RLCAMal). L'art. 29 RLCAMal prevede che ogni membro dell'unità di riferimento può presentare un'istanza di revisione della decisione o dell'importo di riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14. L'art. 14 RLCAMal dispone, al suo capoverso 1, l'obbligo (" Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi ") per l'amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di :

- a) persone soggette all'imposta alla fonte e persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera;
- b) persone domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
- c) persone sole conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
- d) decesso del coniuge o del partner registrato;
- e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata;
- f) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.

L'art. 14 cpv. 2 RLCAMal prevede poi, su richiesta (di un membro dell'unità di riferimento), che il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:

- a) cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale;
- b) diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- c) diminuzione o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliera delle assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- d) diminuzione o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- e) diminuzione di almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- f) aumento di almeno 10'000.– franchi dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.

In virtù dell'art. 14 cpv. 3 RLCAMal, nelle evenienze di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della

richiesta. Giusta l'art. 14 cpv. 4 RLCAMal, i dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione. 2.7. Va osservato che, in base all'art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone di ampia autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti. Il testo della norma prevede infatti che: “ Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante ” senza imporre parametri o fissare altrimenti specifiche regole cui l'Esecutivo debba attenersi. In merito, la dottrina (Ranzanici, op. cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e segg. e 14.8.5, pag. 428 e segg.) rileva come: “ quando sia necessario procedere alla determinazione del reddito di riferimento al di fuori della tassazione (per l'imposizione fatta dal diritto federale all'art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso d'applicazione dell'art. 14 RLCAMal ...), l'art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che l'accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal regolamento. L'opzione lascia qualche dubbio quo alla conformità delle norme regolamentari con il dettato del diritto federale ” ricordando che, in genere, i limiti dell'autonomia cantonale nel regolamentare la materia della riduzione dei premi sono da ricercare nell'art. 49 cpv. 1 Cost. fed., le norme cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del legislatore federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435). In sostanza, nell'ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione personale o economica, successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove condizioni devono essere considerate per la determinazione del diritto alla riduzione del premio in base alla volontà del legislatore federale (STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.8). La Cassa di compensazione non può, in assenza di una specifica richiesta dell'assicurato in tal senso (ossia se non presenti i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 RLCAMal), procedere all'accertamento dei redditi dell'unità di riferimento al di fuori della tassazione applicabile e riferirsi al più recente reddito conseguito dall'interessato. Ne consegue che, in presenza di una contrazione dei redditi, e in genere a fronte del realizzarsi delle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 RLCAMal, la Cassa procede all'accertamento del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali unicamente se v'è una esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta dell'assicurato. La costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli estremi del cpv. 1 dell'art. 14 RLCAMal (STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.9). 2.8. In concreto, dalla decisione impugnata non emerge che le istanze di revisione del ricorrente siano state dichiarate irricevibili per assenza del " verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14 ", ma unicamente perché " fuori dall'anno di competenza ", essendole pervenute il 15 giugno 2023 rispettivamente il 30 novembre 2023, con attinenza, però, alla domanda per l'anno 2022. La Cassa di compensazione ha lasciato quindi aperta la questione relativa alla realizzazione di una delle condizioni previste dall'art. 14 cpv.

E. 2

RLCAMal, su rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LCAMal, laddove, su richiesta dell'interessato, può procedere con la determinazione del reddito di riferimento sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente anziché partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato secondo quanto previsto dall'art. 30 cpv. 1 LCAMal. Non occorre, comunque, esaminare più approfonditamente se, per quanto emerge dalla decisione di tassazione IC 2022 prodotta dall'assicurato alla Cassa il 14 giugno 2023 e fondante, a suo avviso, unitamente al fatto di non conseguire più dei redditi dal dicembre 2022, un riesame della decisione di rifiuto del 31 dicembre 2021, si giustifichi una revisione di quest'ultimo

provvedimento. Ci si deve limitare qui comunque a rilevare che la decisione di tassazione IC 2022 del 10 agosto 2023 riporta dei redditi conseguiti dal ricorrente di CHF 34'583.- sotto forma di indennità perdita di guadagno (e meglio di indennità giornaliera di disoccupazione) e si tratta, a non averne dubbio, di un importo inferiore a quello delle decisioni di tassazione IC 2020 del 29 settembre 2021 (poco più di CHF 52'000.- tra reddito da attività dipendente, indennità perdita di guadagno [disoccupazione] e per infortunio) e IC 2021 dopo reclamo del 22 febbraio 2023 (oltre CHF 36'000.- per indennità perdita di guadagno e per infortunio), redditi a cui la Cassa sembrerebbe essersi attenuta - viste le tabelle di calcolo informali agli atti allestite il 20 dicembre 2021 - nella decisione del 31 dicembre 2021 per rifiutare il diritto alla riduzione dei premi del ricorrente. Oltre quindi all'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 lett. b RLCAMal (diminuzione del reddito da lavoro rispetto al dato desunto dalla tassazione fiscale determinante), sembrerebbero essere dati anche gli estremi della lettera a (cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione) e della lettera c (diminuzione delle prestazioni in forma di indennità giornaliera delle assicurazioni sociali rispetto al dato desunto dalla tassazione fiscale determinante), stante il termine del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2022.

2.9. Secondo l'art. 30 RLCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'istanza di revisione ha effetto: a) in caso di cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene; b) in caso di cambiamento nell'unità di riferimento, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di cui all'art. 49 LCAMal. Nella summenzionata STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, al considerando 2.9 questa Corte ha evidenziato, dopo avere evocato un precedente giudizio (STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017) in cui era stato citato l'art. 30 RLCAMal allora in vigore, secondo cui " L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14. ", che successivamente a tale sentenza questa norma è stata modificata - il 10 aprile 2018, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 (BU 2018 134) - che ora la decorrenza dell'istanza di revisione " ha effetto, in caso di cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene. ". Il TCA rileva che l'art. 30 lett. a RLCAMal prevede, sostanzialmente, che, in caso di una mutazione economica rilevante per il diritto alla RIPAM, la revisione ha effetto dall'inizio del mese dell'annuncio. Se l'annuncio è antecedente all'inizio del cambiamento la revisione prende avvio con il mutamento medesimo (STCA 36.2022.21 consid. 2.12.), al contrario, se l'annuncio è successivo la mutazione prende avvio all'inizio del mese in cui è notificata alla Cassa. Se, quindi, un interessato è a conoscenza anticipatamente che le sue condizioni economiche muteranno e ne informa, anzitempo, la Cassa, gli effetti della revisione del suo diritto alla riduzione del premio LAMal non potranno (logicamente) avvenire prima che questa modifica si sia effettivamente realizzata, ma saranno coevi alla mutazione. Se invece l'annuncio è successivo, come indicato, la mutazione avverrà con effetto all'inizio del mese in cui l'annuncio è avvenuto. In tale costellazione, in base all'art. 30 lett. a RLCAMal, la revisione ha quindi effetto a decorrere dall'inizio del mese in cui detto cambiamento è stato annunciato (per un esempio del realizzarsi di questa situazione: STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.12, in cui un cambiamento della situazione avvenuto il 1° agosto 2021 è stato annunciato il 24 novembre 2021 con istanza di revisione, che è stata accolta per i mesi di novembre e dicembre 2021, non da agosto a ottobre 2021).

2.10. Nell'evenienza concreta, nel giugno 2023 (per la prima volta), il ricorrente ha chiesto alla Cassa di

compensazione di rivedere la sua situazione riferita all'anno 2022, visto che da dicembre 2022 non aveva più nessuna entrata e quindi la sua situazione economica differiva da quella accertata dalle decisioni di tassazione per gli anni 2020 e 2021 che ha allegato in risposta all'accertamento della sua situazione economica disposta dall'amministrazione il 7 giugno 2023 (doc. 3), unitamente agli estratti bancari al 31 dicembre 2022 (doc. 3). Ne discende che, alla luce dell'art. 30 lett. a RLCAMal, la Cassa di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente alla riduzione del premio LAMal solo dal 1° giugno 2023, ovvero dall'inizio del mese in cui il cambiamento è stato annunciato, che ricade però in un altro periodo di RIPAM (in concreto oggetto di una domanda specifica di riduzione). L'istanza di revisione formulata dall'assicurato il 14 giugno 2023 (così come quella, successiva, del 29 novembre 2023), in base all'art. 30 lett. a RLCAMal, non poteva esplicare alcun effetto sull'anno 2022. La ratio della norma considera, infatti, l'unità del periodo di RIPAM, annuale, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (ossia l'anno civile). In base a questo lasso temporale il legislatore ha stabilito una serie di norme utili a determinare il diritto alla RIPAM ed a concretizzarlo, si pensi al versamento degli importi agli assicuratori (art. 27 a 29 RCAMal), la determinazione annuale delle basi di calcolo per il diritto alla RIPAM demandata dalla legge al Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal per cui il Consiglio di Stato determina ogni anno il periodo fiscale determinante per l'acquisizione dei dati di base, i premi medi di riferimento e la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli), le norme sul controllo dell'esecuzione del corretto versamento dei sussidi (art. 45 LCAMal), gli aspetti relativi alla ripartizione tra Cantone e Comuni degli oneri, determinata annualmente (art. 50 e 51 LCAMal), ma, soprattutto, l'istanza di RIPAM che è chiaramente orientata, nella volontà del legislatore, al periodo annuale. Dopo avere stabilito la necessità di un'istanza scritta (art. 25 cpv. 1 LCAMal) il legislatore prevede (cpv. 2) che: “ per gli assicurati tassati in via ordinaria, se l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di competenza ” e specifica poi (cpv. 3) che: “ Se l'istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell'anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione ”. Si consideri poi come, in base al DE concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2023 (del 19 ottobre 2022), i parametri per determinare il diritto al sussidio nell'anno 2023 sono diversi da quelli dell'anno precedente (specie il premio medio di riferimento; il limite di reddito dell'art. 32a LCAMal che ritiene il concetto di limite del fabbisogno ai sensi della Laps che, come rammenta l'art. 18 RLCAMal, corrisponde a quello valido per l'anno precedente all'anno di competenza). In base a questa ratio appare del tutto giustificato il rifiuto di considerare la nuova situazione economica dell'assicurato annunciata nel corso dell'anno successivo a quello da subsidiare. Diverso sarebbe stato se l'assicurato, che sicuramente era a conoscenza che a fine novembre 2022 avrebbe cessato di percepire indennità di disoccupazione, avesse avvisato tempestivamente la Cassa: la revisione avrebbe esplicato i suoi effetti (se dati gli estremi di merito) dal 1° dicembre 2022.

2.11. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.